



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 25 gennaio 2016

Protocollo: 8044 /RU

Alle Direzioni Interregionali Regionali e  
Interprovinciale

LORO SEDI

Rif.: 132086/RU del 21.12.2015

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Allegati:

Ai componenti del tavolo E-Customs

**OGGETTO:** Circolare n. 20/D del 21 dicembre 2015 – chiarimenti su  
utilizzo/accettazione dell’assegno circolare.

Sono pervenute talune segnalazioni relative ad un’asserita mancata accettazione, da parte del capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane di pagamenti a mezzo assegno circolare a fronte di circostanze che avrebbero dovuto consentirlo in quanto riconducibili ai “casi eccezionali” di cui è fatta menzione nella circolare n.20/D del 21 dicembre 2015.

In proposito, preme sottolineare che il principio generale che deve essere seguito è che il bonifico bancario o postale è la modalità ordinaria di pagamento dei diritti doganali e che si ricorre all’assegno quando non è possibile l’utilizzo degli altri strumenti o per motivi collegati alla situazione concreta, o per ragioni tecniche o giuridiche.

Sulla base di tale premessa, al di fuori dei casi concreti di seguito elencati, l’operatore dovrà specificare, in apposita istanza, gli ulteriori casi e le motivazioni per le quali intende utilizzare l’assegno circolare, e il capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane, dovrà esprimere al riguardo la sua accettazione o rifiuto, indicando in quest’ultima evenienza la modalità alternativa da utilizzare.

I casi concreti in cui potrebbe ricorrere la necessità di accettare assegno circolare possono essere ricondotti, a titolo puramente esemplificativo, ai seguenti:

1. garanzia diritti doganali con A/28 (bolletta di somme depositate);
2. operazioni doganali in linea su automezzi (TIR in arrivo su traghetti o su navi ro-ro) alle frontiere terrestri e/o marittime per merci urgenti e/o deperibili, ove

l'importo non sia riscuotibile tramite il POS (ad esempio, importo elevato o POS non disponibile);

3. merci alla rinfusa su navi a carico completo (legname, cereali, mangimi, alluminio, ferro, macchinari, ecc.), ove l'importo non sia riscuotibile tramite il POS (ad esempio, importo elevato o POS non disponibile);
4. tasse di ancoraggio non per durata ed altri diritti il cui ammontare non è possibile conoscere in anticipo;
5. saturazione del plafond disponibile sul conto di debito per operazioni non previste e non programmabili o a seguito di revisione di accertamento.

Si ribadisce che l'elencazione non è esaustiva e che, in ogni caso, l'Ufficio dovrà temperare le esigenze della parte con il principio generale sopra richiamato.

Si reputa opportuno, inoltre, che gli Uffici delle Dogane sensibilizzino gli operatori sull'utilizzo del bonifico come metodo ordinario di pagamento dei diritti doganali richiamando a tal fine la circolare 20/D del 21 dicembre 2015.

Anche in merito alla questione della tempestività del pagamento, cui consegue quella dell'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del D. Lgs 471/1997 nonché degli interessi di mora, si confermano le indicazioni contenute nella circolare sopra citata, emanata in applicazione della normativa europea inerente i Servizi di Pagamento PSD – Payment Services Directive - Direttiva 64/2007/CE, per cui è onere dell'operatore garantire l'effettivo accredito dell'importo dovuto sul conto dell'Agenzia entro il giorno di scadenza del pagamento, effettuando il bonifico con le modalità ed entro i termini (orario di cut-off) previsti dal proprio istituto di credito.

Appare opportuno, infine, rammentare che, nonostante alcune lamentele in merito alla funzione del riaccredito, con le linee guida pubblicate sul sito dell'Agenzia fin da luglio 2011 (a cui tra breve seguirà la versione aggiornata), ne sono state chiaramente illustrate le modalità e le tempistiche.

Si invitano codeste Strutture, ognuna per la parte di competenza, ad assicurare la massima diffusione al contenuto della presente e ad assicurare la conforme e uniforme applicazione delle presenti istruzioni.

*Il Direttore Centrale TI*

Dr.ssa Teresa Alvaro

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L. gs. n. 39/93*

*Il Direttore Centrale LPD*

Dr.ssa Cinzia Bricca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L. gs. n. 39/93*